



Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

SCRITTURA PRIVATA

Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgs. n.

50/2016. CIG:

Il giorno in Bari, alla via Gentile n. 52, presso la Sede della AGENZIA

REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA, per brevità denominata

A.RE.M., C.F. 93324450720, sono presenti:

L'A.RE.M.. - Codice fiscale 933244507205 - di seguito denominata "committente" -

rappresentata dal..... pro tempore, nato a

Il - Codice Fiscale - e domiciliato per la carica

ricoperta in Bari alla via Gentile n. 52

e

il Sig., nato a il, residente in

....., che interviene in questo Atto in qualità di della Ditta

....., codice fiscale, con sede legale in Via

....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

..... al numero, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata

per brevità anche "Appaltatore".


premesse che

- che in esecuzione della determina del dell'A.Re.M, n. del

....., ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 è stata indetta gara

d'appalto avente ad oggetto "Affidamento di servizi di assistenza tecnico-

specialistica economico-aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi



dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgs. n. 50/2016".

- che a seguito di gara svolta mediante procedura telematica sul portale di EmpULIA, con determina del..... n..... del..... i servizi di cui trattasi sono stati aggiudicati alla ditta.....;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Descrizione dei servizi

I servizi dovranno essere eseguiti in conformità ai parametri e modalità meglio descritti nella lettera d'invito, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica predisposta dall'appaltatore in sede di gara, che fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegati.

L'Appaltatore riceverà gli ordini per l'esecuzione dei servizi esclusivamente dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'erogazione delle prestazioni non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla conclusione della stessa.

Art. 2 - Durata del contratto

I servizi oggetto del contratto dovranno essere avviati entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e avranno una durata di 12 mesi secondo la tempistica dettagliata nell'art. 7 del capitolato tecnico prestazionale.

Art. 3 – Importo contrattuale

Il prezzo stabilito per la corretta esecuzione dei servizi affidati è fissato nella misura di €..... (Euro.....), comprensivo degli oneri previdenziali, al netto del ribasso percentuale del € offerto dall'Appaltatore in sede di gara, oltre IVA come per legge.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per i servizi, ed ogni onere

aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Si precisa che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Art. 4 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo la seguente le modalità e la tempistica stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale.


Tutti i pagamenti saranno subordinati:

- 1) alla presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestate all' A.Re.M. (C.F. 93324450720), codice univoco IPA: "UFH40J", via G. Gentile n. 52 – 70125 Bari e che riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, il riferimento agli atti di affidamento nonché il codice CIG;
- 2) all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
- 3) alla eventuale "verifica di inadempimenti" nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatorei, il committente effettuerà il pagamento in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi come previsto all'art. 4, DPR 207/2010.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a orrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.



In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Ente è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. L'Appaltatore dovrà impegnarsi altresì ad osservare e fare osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; in particolare dovrà fornire l'indicazione del conto corrente dedicato e delle generalità del delegato ad operare su detto conto ai sensi del citato all'art. 3, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati all'Ente. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto riporteranno il Codice Identificativo della Gara (CIG) e saranno registrati sul conto dedicato, e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell' articolo 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente con le modalità ivi previste.

Art. 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'A.Re.M., di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che impartirà tutte le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei

documenti di riferimento, anche al fine dell'ottenimento dei pagamenti.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico referente, al quale la l'A.Re.M. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per la sua esecuzione. Qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore


Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 9 - Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.



Art. 10 - Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 11 - Intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro

L'A.Re.M., ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R. n. 37/20014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua

della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore istituito dalla Regione. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni già eseguite.

Art 12 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'appaltatore.


Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente contratto. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.



L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'A.Re.M. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

15. DUVRI

Nell'ambito della presente procedura, avente ad oggetto servizi assimilati a quelli di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura dei servizi de qua.

Resta inteso che qualora l'A.Re.M. ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà il contratto.

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 16 - Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia

possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva

del Foro di Bari

Art. 17 – Proprietà intellettuale ed industriale

Spettano all'A.Re.M. i diritti in esclusiva illimitatamente nel tempo per la realizzazione e sfruttamento di quanto verrà consegnato e/o prodotto sotto il profilo concettuale/creativo/grafico e sotto profilo tecnico durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Detti diritti, ai sensi della Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" e s.m.i. devono intendersi ceduti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Tutto il materiale ed i risultati prodotti in esito all'esecuzione del servizio appaltato, quindi, potrà essere liberamente utilizzato o trasferita a terzi da parte dell'A.Re.M. senza che ci possa essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Appaltatore e/o di terzi.

Tutte le informazioni (banche dati, archivi, tracciati record, documentazione tecnica, materiale multimediale, ecc.) generate ed impiegate nell'ambito dell'appalto e necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura, resteranno di proprietà esclusiva dell'A.Re.M. e dovranno essere consegnate ad essa, a fronte di semplice richiesta e comunque alla scadenza del Contratto.

L'Appaltatore tiene indenne l'A.Re.M. da qualsiasi azione o pretesa eventualmente fatta da terzi per contraffazione o violazione di diritti nell'esecuzione dell'oggetto dell'appalto esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità.

Art. 18 - Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara



saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Direttore Generale.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze

tecniche che l' Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'A.Re.M. di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.


L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.Re.M. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.Re.M..

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.



Bari, li.....

L'Appaltatore

il Rappresentante Legale dell'A.Re.M.